



Comune di Pisa
AVVISO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE RISTORO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI PISA CON ISEE 2026 IN CORSO DI VALIDITÀ UGUALE O INFERIORE AD € 25.000,00 DENOMINATO "BONUS TARI FAMIGLIE 2026".

Si rende noto che il Comune di Pisa ha stanziato un fondo pari ad € **270.000,00** atto a finanziare contributi economici a sostegno delle famiglie residenti, a condizione del possesso dei requisiti economici richiesti, per far fronte alla spesa derivante dalla tassa sui rifiuti (TARI) dovuta per l'anno 2026, per l'utenza domestica relativa all'abitazione di residenza.

Dal 14 settembre 2026 fino al 14 ottobre 2026 sarà possibile presentare domanda per l'assegnazione del contributo "Bonus TARI Famiglie 2026", secondo i termini e le modalità stabiliti dal presente Avviso.

L'attività istruttoria delle domande sarà svolta dalla Direzione D13 "Sociale - Disabilità" del Comune di Pisa, in collaborazione con S.E.Pi. S.p.A.

Art. 1 - Indicazioni di carattere generale

La misura consiste nel riconoscimento di un contributo economico a parziale ristoro della Tassa sui Rifiuti (TARI) dovuta per l'anno 2026, con riferimento all'utenza domestica relativa all'abitazione di residenza, secondo i requisiti, i criteri e le modalità stabiliti dal presente Avviso.

Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare e, per ciascuna utenza domestica, può essere riconosciuto un solo contributo.

A tale proposito si precisa che:

1. ai fini dell'individuazione del nucleo familiare si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013. Pertanto, nel caso di coniugi non legalmente separati con residenze diverse, nonché nei casi in cui siano presenti persone a carico ai fini IRPEF ricomprese nel medesimo nucleo ai fini ISEE 2026 in corso di validità, potrà essere presentata domanda con riferimento ad una sola abitazione;
2. nel caso in cui più nuclei familiari siano residenti e/o domiciliati nella medesima abitazione cui fa capo un'unica utenza TARI, potrà essere presentata una sola domanda e potrà essere riconosciuto un solo contributo.

Nell'istanza il richiedente dovrà specificare per ciascun nucleo familiare residente il nominativo dell'intestatario della scheda anagrafica e/o delle persone domiciliate risultanti dalla domanda di iscrizione TARI, oltre a quello dell'intestatario della stessa.

I requisiti economici previsti dall'art. 2 devono essere posseduti da tutti i nuclei familiari residenti nell'abitazione cui è riferita l'utenza TARI per la quale si richiede il contributo, nonché da ogni altro soggetto che risulti domiciliato od occupante la medesima abitazione in base alla dichiarazione TARI relativa all'utenza. Nell'istanza il richiedente indica nominativo e codice fiscale di tali soggetti.

Art. 2 – Requisiti per l'accesso all'agevolazione

Per poter accedere all'agevolazione occorre, alla data di presentazione della domanda, essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere residenti nel Comune di Pisa;
2. avere la cittadinanza italiana oppure la cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure la cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, purché in possesso di permesso di soggiorno, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1030/2002, per motivi lavorativi (a norma del diritto dell'Unione o nazionale) o per motivi diversi dall'attività lavorativa (a norma del diritto dell'Unione o nazionale) ai quali è comunque consentito lavorare;
3. avere un ISEE 2026 in corso di validità ordinario o corrente, di importo pari o inferiore a € 25.000,00;
4. essere intestatario dell'utenza TARI relativa all'abitazione di residenza, oppure essere componente del nucleo familiare nel quale è presente l'intestatario dell'utenza, oppure essere residente nella medesima abitazione in cui risulta iscritto l'intestatario TARI, anch'esso residente;

Costituisce inoltre condizione per l'erogazione del contributo, verificata con le modalità e nei termini di cui all'art. 7, il pagamento della TARI dovuta per l'anno 2026 entro il 15 dicembre 2026 (scadenza dell'ultima rata TARI).

Il requisito relativo all'ISEE 2026 deve essere posseduto, oltre che dal richiedente, da tutti i nuclei familiari e dagli altri soggetti di cui all'art. 1, ultimo capoverso. Il difetto del requisito in capo anche a uno solo di essi comporta l'esclusione della domanda.

In caso di presentazione di più domande riferite alla medesima utenza TARI, prevale la domanda presentata dall'intestatario dell'utenza. Qualora non sia stata presentata domanda dall'intestatario, ovvero siano state presentate più domande aventi il medesimo titolo di priorità, sarà presa in considerazione la domanda validamente acquisita per prima al protocollo, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Avviso.

Art. 3 - Misura delle agevolazioni

Il valore del contributo economico sarà determinato al termine della fase istruttoria, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo degli importi della TARI 2026 effettivamente dovuti dai soggetti ammessi al contributo. A tal fine, l'importo della TARI 2026 preso a riferimento sarà quello effettivamente dovuto, al netto delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni applicate dal soggetto gestore, come risultante dai relativi archivi.

A tutti i beneficiari ammessi sarà applicata la medesima percentuale di contribuzione, determinata in sede di riparto in misura tale da assicurare il pieno utilizzo delle risorse disponibili e comunque non superiore al 60% dell'importo della TARI 2026 effettivamente dovuto.

Art. 4 - Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate **entro e non oltre le ore 23.59 del 14/10/2026**, esclusivamente con le modalità specificate nel presente articolo.

Per poter accedere al contributo sarà necessario presentare istanza mediante il sistema ON LINE del Comune di Pisa, raggiungibile al seguente indirizzo:

<https://www.comune.pisa.it/Servizi/Bonus-TARI-famiglie-e-giovani>

Per accedere al sistema on line del Comune di Pisa è necessario essere in possesso delle credenziali SPID-CIE-CNS.

La domanda può essere presentata:

- dal/dalla intestatario/a TARI residente
- da persona residente presso l'abitazione per la quale si fa richiesta, non intestataria Tari, dichiarando sotto la propria responsabilità:
 - di aver informato l'intestatario della TARI della presentazione della domanda;
 - di essere stata da quest'ultimo autorizzata a compilare e presentare la domanda per l'utenza a lui intestata.
- da persona delegata, allegando all'istanza l'atto di delega, scaricabile dal portale online, e copia del documento di identità del delegante;
- dal tutore legale/amministratore di sostegno dell'intestatario TARI, allegando l'atto di nomina.

Al termine dell'inoltro telematico della domanda la procedura attribuirà un numero di protocollo che sarà automaticamente inviato all'indirizzo e-mail collegato allo Spid e che, oltre a identificare la pratica stessa, confermerà l'avvenuta acquisizione della domanda da parte del sistema. Questo identificativo, da conservare/memorizzare, permetterà di rintracciare la propria posizione all'interno dell'elenco provvisorio e/o definitivo dei beneficiari del contributo, in quanto l'elenco dei beneficiari sarà pubblicato privo di riferimenti nominativi, per motivi di tutela dei dati.

Solo in caso di ricezione del messaggio e-mail contenente il numero di protocollo si può essere certi che la presentazione della domanda sia andata a buon fine.

Le informazioni che riguardano il presente bando possono essere richieste contattando:

- il numero unico del Comune di Pisa: 0507062;
- oppure scrivendo al seguente indirizzo mail: affari.sociali@comune.pisa.it

Per la soluzione di problemi relativi alla compilazione e la presentazione della domanda digitale, sono disponibili:

- a) un **supporto tecnico on line** raggiungibile dal portale durante la compilazione dell'istanza, cliccando in alto a destra il seguente pulsante: «Hai bisogno di aiuto?» 

Questo servizio offrirà risposte alle vostre domande, chiarimenti e/o informazioni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, ed il martedì ed il giovedì anche in orario pomeridiano dalle ore 14:30-17:00. Si fa presente che a partire dalle ore 10.00 del giorno precedente la chiusura del bando, non è garantito il supporto tecnico.

- b) Un **supporto di FACILITAZIONE DIGITALE** per coloro che non siano nella possibilità di accedere autonomamente al portale online:

- presso l'**URP** del Comune, su appuntamento chiamando il numero 050/910320 oppure prenotando tramite la seguente pagina web del Comune:
[https://www.comune.pisa.it/Servizi/Prenotazione-appuntamento](https://www.comune.pisa.it/Servizi/Prenotazione-appuntamento;);
- presso il **Centro polivalente di San Zeno**, in via San Zeno n. 17, il Centro Polivalente Pisanova in via Viale n. 2, e nei locali a lato della Palestra Popolare del Cep, in via Bonamici n. 8, su appuntamento chiamando il numero 0507846982 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
- **Punto Digitale Facile ANCoS** - via Matteucci 36, da lunedì a giovedì, la mattina dalle 9 alle 12 e il pomeriggio dalle 15 alle 18;
- **Punto Digitale Facile ASC** attivato alle Officine Garibaldi via Vincenzo Gioberti 39, lunedì mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il martedì e il giovedì dalle 13.30 alle 18.00.
- **Punto digitale** presente al **dormitorio Homeless**, con i seguenti contatti e orari:
WhatsApp: 347 8156876; mail: digitalhomeless@progettohomeless.it;
Via Conte Fazio 40: Lun e Mer 14.30/17.30, Giov 8.00/11.00 e 13.30/19.00, Ven 8.00/11.00;

Qualora la domanda fosse già stata inoltrata e le dichiarazioni in essa rilasciate avessero subito una qualsiasi variazione prima della data di scadenza del bando, si rende obbligatoria la tempestiva comunicazione a questo indirizzo e-mail: affari.sociali@comune.pisa.it.

Si informa, altresì, che il Comune di Pisa utilizzerà l'indirizzo e-mail e il numero telefonico indicato dal richiedente al momento dell'istanza per inviare tutte le comunicazioni o richieste di chiarimenti e/o integrazioni relative al bonus.

Le domande incomplete o non corrette saranno escluse, fatta salva l'applicazione del soccorso istruttorio nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 5 – Elenco delle domande ammesse e delle domande escluse

All'esito dell'istruttoria finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni previste dal presente Avviso, sarà predisposto l'elenco provvisorio delle domande ammesse e delle domande escluse.

L'elenco provvisorio sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pisa e sul sito di S.E.Pi. S.p.A.

Gli interessati potranno presentare eventuale istanza di riesame entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco provvisorio, secondo le modalità ivi indicate.

A seguito della valutazione delle eventuali istanze di riesame, sarà approvato l'elenco definitivo delle domande ammesse e delle domande escluse, che sarà pubblicato con le medesime modalità previste per l'elenco provvisorio.

Gli elenchi non conterranno riferimenti anagrafici dei richiedenti, che saranno identificati esclusivamente mediante il numero di protocollo assegnato alla domanda in fase di presentazione.

Le suddette pubblicazioni hanno valore di notifica agli interessati e sostituiscono ogni comunicazione individuale in merito all'esito della domanda.

Art. 6 - Controllo documentazione presentata e sanzioni

Il Comune di Pisa, in collaborazione con la S.E.Pi. S.p.A. e con l'eventuale supporto della Guardia di Finanza, opererà i controlli che riterrà necessari per accertare la veridicità delle dichiarazioni.

Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, il richiedente, oltre a decadere dal contributo, sarà soggetto ad applicazione di sanzioni previste dalla legge.

La modalità di effettuazione dei controlli attuati dal Comune sarà attraverso:

- **“Controllo diretto”:**

- sul requisito della residenza nel Comune di Pisa, per tutte le domande presentate, mediante verifica delle risultanze anagrafiche;
- sul valore ISEE 2026 in corso di validità del richiedente e di tutti i nuclei familiari e soggetti di cui all'art. 1, ultimo capoverso, per tutte le domande presentate.
- sul requisito relativo all'utenza TARI, per tutte le domande presentate, mediante verifica dell'intestazione dell'utenza relativa all'abitazione di residenza ovvero della sussistenza delle altre condizioni previste dal presente Avviso per l'accesso al contributo;
- sui richiedenti che risultino residenti al medesimo indirizzo, al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste dal presente Avviso in relazione alla presentazione di una sola domanda per nucleo familiare e al riconoscimento di un solo contributo per ciascuna utenza domestica.

- **“Controllo a campione”:**

Si procede all'estrazione di un campione pari ad almeno il 20% dei richiedenti il beneficio, quale base

indicativa per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese. Calcolato il numero complessivo delle istanze pervenute, si determina il campione corrispondente al 20%. Il numero totale delle domande ricevute viene quindi diviso per il numero del campione, ottenendo il “termine di rotazione”.

Il primo nominativo dell’elenco è individuato quale primo soggetto da sottoporre a controllo. I controlli successivi sono effettuati applicando il termine di rotazione, contando dal primo estratto sino al nominativo corrispondente al medesimo intervallo.

A titolo esemplificativo: su 100 domande ricevute, il 20% è pari a 20; dividendo 100 per 20 si ottiene 5 quale termine di rotazione. Sarà controllato il primo nominativo, quindi ogni quinto successivo (n.1, n.6, n.11, etc.).

Verranno effettuati controlli anche non a campione nei casi in cui emergano dubbi circa la correttezza delle autodichiarazioni rilasciate.

Saranno escluse d’ufficio le domande:

- degli istanti non in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di cui agli artt. 1 e 2;
- pervenute oltre il termine di cui all’art. 4.

Art. 7 - Verifica della regolarità della posizione TARI ed erogazione del contributo

Le verifiche d’ufficio sulla regolarità della posizione TARI dei beneficiari sono effettuate entro il giorno 12 febbraio 2027, sulla base dei dati forniti dal soggetto gestore, con riferimento a due date: il 15 dicembre 2026 e il 15 gennaio 2027.

Ai fini delle suddette verifiche, è considerato in regola con il pagamento della TARI, alla data del 15 dicembre 2026, il soggetto che risulti avere un debito TARI pari a zero oppure di importo inferiore o uguale al contributo “Bonus TARI Famiglie 2026” riconosciuto nell’elenco definitivo delle domande ammesse ed escluse.

Nel caso in cui, alla data del 15 dicembre 2026, il beneficiario risulti avere un debito TARI residuo di importo inferiore o uguale al contributo riconosciuto, l’erogazione del contributo è subordinata all’integrale estinzione del debito TARI residuo entro e non oltre il 15 gennaio 2027.

Il contributo sarà erogato esclusivamente ai beneficiari che, all’esito delle verifiche, risulteranno integralmente in regola con il pagamento della TARI, non risultando alcun debito TARI residuo.

Il beneficiario che, alla data del 15 gennaio 2027, risulti ancora titolare di un debito TARI residuo non sarà destinatario dell’erogazione del contributo, anche qualora, alla data del 15 dicembre 2026, il debito risultasse di importo inferiore o uguale al contributo riconosciuto.

Non è prevista alcuna comunicazione individuale dell’esistenza o dell’importo di eventuali debiti TARI residui. È onere del beneficiario verificare la regolarità della propria posizione TARI presso il soggetto gestore, anche successivamente al 15 dicembre 2026.

Una volta effettuate le verifiche d’ufficio previste dal presente Avviso e accertata la regolarità della posizione TARI, il contributo sarà erogato ai beneficiari aventi diritto, secondo le modalità indicate nella domanda, tramite:

- conto corrente intestato al beneficiario ovvero al soggetto indicato nella domanda quale soggetto autorizzato alla riscossione del contributo (NON sono ammessi libretti postali o Postepay);
- cassa: il Comune trasmetterà, tramite la posta elettronica specificata nella domanda online, il mandato di pagamento che dovrà essere presentato di persona presso le sedi bancarie indicate dal Comune dal beneficiario ovvero dal soggetto indicato nella domanda quale soggetto autorizzato alla riscossione del contributo.

Il soggetto autorizzato alla riscossione del contributo, ove diverso dal beneficiario, deve essere espressamente indicato dal beneficiario nell’atto di delega, mediante specifica autorizzazione alla riscossione sottoscritta dal delegante e corredata da copia del suo documento di identità. La delega alla sola compilazione e presentazione della domanda non comporta autorizzazione alla riscossione.

Il beneficiario decade dal contributo nel caso di mancata riscossione, per cause non imputabili al Comune, entro il 31/10/2027.

Art. 8 - Decesso del richiedente e subentro

In caso di decesso del richiedente successivamente alla presentazione della domanda, la domanda non decade e il contributo, ove spettante, può essere riconosciuto a un soggetto subentrante, individuato secondo il seguente ordine di priorità:

- a) l'intestatario dell'utenza TARI cui si riferisce la domanda, ovvero il soggetto che ne ha assunto l'intestazione a seguito del decesso;
- b) un componente del nucleo familiare del richiedente deceduto;
- c) ogni altro soggetto residente nell'abitazione cui si riferisce l'utenza.

In ogni caso il subentrante deve risultare residente nell'abitazione cui si riferisce l'utenza TARI già alla data di presentazione della domanda. In presenza di più soggetti aventi il medesimo titolo di priorità, è considerata la richiesta di subentro validamente acquisita per prima al protocollo.

Il subentro non dà luogo a una nuova domanda né a un nuovo contributo: il contributo resta quello riconosciuto all'utenza e restano ferme tutte le condizioni previste dal presente Avviso, ivi compresa la regolarità della posizione TARI 2026 dell'utenza nei termini e con le modalità di cui all'art. 7.

La richiesta di subentro, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dall'interessato, nella quale dovrà essere indicato il titolo in base al quale si richiede il subentro e dovranno essere fornite le informazioni necessarie alla liquidazione del contributo, deve essere presentata entro e non oltre il 31/10/2027. L'Amministrazione verifica d'ufficio il decesso e le risultanze anagrafiche relative alla residenza e alla composizione del nucleo familiare.

Non è ammesso il subentro di soggetti diversi da quelli sopra indicati, ivi compresi gli eredi non residenti nell'abitazione. In assenza di soggetti legittimati al subentro ovvero in caso di mancata presentazione della richiesta di subentro entro il termine previsto, il contributo non è erogato e le relative risorse costituiscono economia.

Il decesso dell'intestatario dell'utenza, ove diverso dal richiedente, non incide sulla domanda, ferme restando le condizioni di cui all'art. 7.

Art. 9 - Ricorsi

Contro l'atto amministrativo di approvazione dell'elenco definitivo delle domande ammesse ed escluse è possibile presentare ricorso al T.A.R. Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure alternativamente entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Art. 10 - Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali avverrà in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003, per la finalità di gestione del presente procedimento, sulla base giuridica dell'art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento e dell'art. 2-ter del D.Lgs. 196/2003, in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 11/08/2026.

I dati, ivi compresi quelli relativi alla posizione TARI, saranno oggetto di scambio con S.E.Pi. S.p.A., quale soggetto gestore della TARI per conto del Comune di Pisa, nell'ambito dei rapporti definiti ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, per le attività di istruttoria e verifica connesse alla posizione debitoria.

Il titolare del trattamento è il Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffizi n. 1, nella persona del Sindaco in carica, email: info@comune.pisa.it; pec: comune.pisa@postacert.toscana.it, tel. 050 910111.

Il Responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è l'Avv. M. Ramello, contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@comune.pisa.it.

Designato al trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione 13 'Sociale - Disabilità.

I dati saranno conservati per il tempo necessario alla conclusione del procedimento e ai successivi adempimenti di controllo e rendicontazione. Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 rivolgendosi al Titolare o al RPD ai recapiti sopra indicati.

Art. 11 –Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, si informa che il Responsabile del procedimento è il Dott. Federico Vola.